



Prot. N. DECS2_2020_4
Del 26/11/2020

DECRETO N. 4

Oggetto: Contratto n. CON/2019/2 del 18 gennaio 2019 - Realizzazione delle opere di demolizione preordinate al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto dell'autostrada A10 in Genova ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*" - Approvazione aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento con i costi diretti per le misure anti-contagio da Covid-19, dal 01.09.2020 al 31.10.2020 (SAL n. 15 ATI Demolitori).

IL SUB - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che così recita: "In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito nel presente capo: "Commissario straordinario". La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.";

- visto l'art.1, comma 5 del D.L. 28 settembre 2018, n.109, il quale dispone che "*per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario*



straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

- Visti i DPCM 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5.10.2018), ad oggetto rispettivamente "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109";

- Visti i DPCM del 30 settembre 2019 e del 2 ottobre 2020, con il quale "l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è" stato "prorogato" ed è stata altresì "prorogata... la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018";

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 5 del 15 novembre 2018, pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22.11.2018 e richiamato nel contratto d'appalto n. CON/2019/2 del 18 gennaio 2019, a mezzo del quale sono state approvate le specifiche tecniche e le caratteristiche prestazionali e funzionali dell'opera e, in particolare, i punti in cui dispone che:

Il Commissario esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera per mezzo del responsabile del procedimento, anche in deroga alle norme italiane, nei limiti previsti all'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018.

Nell'esecuzione del contratto, in via generale, si applicano le disposizioni dettate da leggi e regolamenti nazionali, ma il contraente è tenuto a proporre al Commissario eventuali deroghe nei casi in cui ciò sia utile o necessario per velocizzare le procedure o per ottenere risultati migliori.

- visto il Decreto del Commissario straordinario n. 18 del 14 dicembre 2018 di Affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza,



di tutte le opere per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica o altro sito dei materiali di risulta del Viadotto Polcevera in Genova;

- visto il Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 12 gennaio 2019, di individuazione di un unico contratto per le distinte attività di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura;

- visto il contratto n. CON/2019/2, stipulato il 18 gennaio 2019, di appalto pubblico per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, la ricostruzione strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario e, in particolare, l'art. 3.5 della parte III, dove è convenuto che "L'approvazione da parte del Committente di ciascuna fase della Progettazione della Costruzione assorbe e sostituisce qualunque ulteriore provvedimento, atto, autorizzazione, nulla-osta comunque previsto dalla vigente legislazione per la realizzazione dell'Opera e, per quanto previsto nella progettazione della Costruzione approvata, costituisce anche provvedimento di deroga della normativa - anche tecnica - eventualmente applicabile, ove non puntualmente recepita dalla progettazione della Costruzione medesima".

- visti il progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo dei lavori di ricostruzione del viadotto Polcevera, presentato da PERGENOVA S.C.p.A. il 1° febbraio 2019, e il progetto esecutivo di 1° livello presentato il 25 febbraio 2019, di cui all'art. 2bis, 2.bis1, parte III, del contratto CON/2019/2 stipulato in data 18 gennaio 2019;

- visto il decreto n. 5 dell'8 febbraio 2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica definitivo dei lavori di demolizione del viadotto Polcevera e successivi, nonché di parziale approvazione del progetto esecutivo;

- visto il Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi aggiornamenti che ai sensi dell'art. 20, 20.1, Parte II, del contratto è allegato agli elaborati del Progetto di Fattibilità tecnica economica definitivo;

- vista l' idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza e relativi aggiornamenti predisposti dai demolitori e dai sub appaltatori definiti Piani complementari di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;



- visto il progetto esecutivo presentato dall'ATI di demolizione in prima emissione il 28 febbraio 2019 (cod. P0012693-1-H23 rev.01) e successivi aggiornamenti, approvati con successivi decreti;

- viste le risultanze dell'istruttoria di RINA Consulting S.p.A. Doc. No. P0012693-1-A6336 del 23/11/2020, nelle quali viene indicato l'importo di Euro 6.702,43 per i maggiori costi diretti per la sicurezza, come da quantificazione del CSE, dal 01.09.2020 al 31.10.2020 (SAL 15), e ripropone la richiesta di valutare l'opportunità di applicare l'Ordinanza della Regione Liguria n. 48/2020 per riconoscere i maggiori oneri aziendali (fino al 2% delle spese generali, preliminarmente valutati in Euro 20.520,40) per il periodo dal 1.03.2020 (SAL 10) al 31.10.2020 (SAL 15) e gli indennizzi per il periodo dal 1.03.2020 (SAL 10) al 31.10.2020 (SAL 15) (fino al 6% della mano d'opera, preliminarmente valutati in Euro 12.312,24);

- vista la copertura di tale importo nel quadro economico dell'appalto, anche in caso di mancata previsione iniziale, in quanto direttamente connesso al rispetto di norme sopravvenute, inderogabili, di tutela della salute pubblica e dei lavoratori;

- considerato, quale ulteriore approfondimento, che la natura dell'appalto – in estrema urgenza, con turni di lavoro H24 – rappresenta una situazione ragionevolmente complessa e meritevole dell'applicazione dei valori di percentuale della forbice indicata nell'Ordinanza della Regione Liguria n. 48/2020;

- considerato che eventuali prescrizioni, anche normative, afferenti a procedimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal progetto devono ritenersi derogate ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130;

DECRETA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) di approvare l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento con i costi diretti per le misure anti-contagio da Covid-19, al 31.10.2020, indicati nell'istruttoria di Rina Consulting S.p.A. in Euro 6.702,43, da corrispondere all'ATI di demolizione in occasione del SAL 15 (rif. D.P.C.M. 11.3.2020 e 17.5.2020, all.13);



- 2) di approvare il riconoscimento dei maggiori oneri aziendali, fino al 2% delle spese generali, preliminarmente valutati in Euro 20.520,40, per il periodo dal 1.03.2020 (SAL 10) al 31.10.2020 (SAL 15);
- 3) di rimandare al conto finale ogni altra valutazione in merito alle riserve e al riconoscimento degli indennizzi fino al 6% da applicare alla quota della mano d'opera (stimata al 20%) su specifiche lavorazioni impattate dall'emergenza sanitaria, preliminarmente valutati in Euro 12.312,24 per il periodo dal 1.03.2020 (SAL 10) al 31.10.2020 (SAL 15);
- 4) l'approvazione tiene luogo di ogni altro provvedimento, atto, autorizzazione, nulla osta comunque previsto dalla vigente legislazione per la realizzazione dell'opera, con effetto immediato, stante l'estrema urgenza con cui è necessario operare, anche in deroga, ex art. 1, D.L. 109/2018;
- 5) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web del Commissario straordinario.

Il Sub Commissario
dott. Ugo Ballerini